

## ORDINANZA SINDACALE n. 8 del 17 giugno 2022

**Oggetto:** Evento “Napoli Pizza Village” - Lungomare Caracciolo – 17-26 giugno 2022.  
Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine dal giorno 17 giugno e fino a cessate esigenze del giorno 26 giugno 2022.

### IL SINDACO

**Viste** la nota della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica del 16 giugno 2022 Cat. A.4/Gab. - O.P., pervenuta al Comune di Napoli a mezzo *mail*, con la quale si richiede l’adozione di un provvedimento che disponga, in occasione della manifestazione “Napoli Pizza Village”, il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine sul lungomare Caracciolo dal 17 giugno 2022 e fino a cessate esigenze del 26 giugno 2022.

**Considerato che** il richiamato evento prevede la partecipazione di *numeroso pubblico* e che, *ai fini del miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica*, si rende necessaria l’adozione di idonee misure di carattere preventivo;

**Dato atto**, pertanto, che le suindicate richieste della Questura di Napoli individuano misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità.

**Rilevato** che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, l’adozione di provvedimenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

**Ritenuto** che, per le motivazioni sopra esposte, risulta necessario assumere provvedimenti finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi dell’evento.

Il Responsabile dell'Area Sviluppo  
Socio Economico e Competitività  
*dott.ssa Norma Pelusio*

### ORDINA

in occasione dell’evento “Napoli Pizza Village”,

- Il divieto di vendita da asporto e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, con esclusione dei servizi al tavolo di ristoranti, pizzeria, pub e bar, sul lungomare Carracciolo in tutta l’area interessata dall’evento per l’intera durata dello stesso e precisamente dal giorno 17 giugno 2022 e fino a cessate esigenze del giorno 26 giugno 2022.

## **AVVISA**

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. sia immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, nonché alla Questura di Napoli.
3. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**Il Sindaco**  
**Prof. Gaetano Manfredi**

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*